

Prot. N. 476 /UM.2015

Del 23.03.2015

(CITARE NELLA RISPOSTA)

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 21

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2015.

1 PREMESSA

A partire dalla campagna 2015 entra in vigore la nuova riforma della PAC, secondo quanto previsto dai regolamenti UE 1306/2013 e 1307/2013. In particolare, il reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 638/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015.

In tale contesto, il DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" stabilisce, all'articolo 12, comma 3 che AGEA, sentiti gli organismi pagatori, definisca il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica; il DM 12 gennaio 2015, n. 162, "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", consente inoltre una significativa semplificazione del sistema dichiarativo.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

Le disposizioni relative alla predisposizione del Piano colturale aziendale sono riportate nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015.

2 NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2015 – APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PAC

La riforma della Pac 2014-2020 ha introdotto molteplici innovazioni a tutte le componenti del sostegno agricolo: i pagamenti diretti, le misure di mercato e la politica di sviluppo rurale, pur mantenendo un'architettura giuridica basata su due pilastri e due fondi:

Il primo pilastro (Feaga) comprende gli interventi di mercato e il regime di pagamenti diretti agli agricoltori e le misure di gestione dei mercati agricoli attuate nell'ambito delle OCM (OCM Unica).

Il secondo pilastro (Feasr) promuove lo sviluppo rurale.

Le novità più rilevanti riguardano:

- l'idea di selezionare la platea dei beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo da essa gli **agricoltori "non attivi"**, in modo da evitare che il sostegno della PAC vada a chi non svolge effettivamente un'attività agricola;
- il mantenimento del disaccoppiamento dalla quantità prodotta come criterio-guida del sostegno della PAC (pagamento di base);

- la scomposizione del pagamento unico aziendale in più componenti, in modo da assicurare a tutti un pagamento di base a fronte di una condizionalità di base, ma aggiungendo ad esso una serie di altri pagamenti disegnati in modo selettivo rispetto ai diversi obiettivi da perseguire e ai beneficiari da raggiungere: greening, giovani produttori, piccoli agricoltori, comparti strategici da sostenere con aiuti accoppiati;
- il superamento dei pagamenti basati sul criterio storico e della loro differenziazione eccessiva e non più giustificabile, secondo un percorso di uniformazione graduale e ragionevolmente gestito dagli Stati membri. L'applicazione di un meccanismo di parziale e graduale avvicinamento del livello medio dei pagamenti diretti nei diversi Stati membri (la “**convergenza**”) per ridurre le notevoli differenze oggi esistenti e difficilmente giustificabili sul piano politico;
- la riproposizione del cosiddetto **capping**, ovvero di un sistema di tetti progressivi ai pagamenti più elevati, allo scopo di correggere una distribuzione del sostegno a volte troppo sperequata tra i beneficiari;

3 EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA

1.2 PRE-COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA PIANO CULTURALE

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Organismi pagatori, territorialmente competenti, rendono disponibile al beneficiario o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta.

La domanda è precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto.

1.3 AIUTO DI BASE

L'Organismo Pagatore Agea in applicazione del citato art. 72 del Reg. UE 1306/2013 e del DM del 12 gennaio 2015 n. 162, in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, predispone una procedura di precompilazione automatizzata del modello della domanda unica. La procedura effettua la raccolta delle informazioni necessarie presso il Fascicolo aziendale, il Registro Titoli, e presso le altre amministrazioni coinvolte.

Per accedere agli strumenti di pre-compilazione è necessario che l'azienda abbia chiuso il procedimento amministrativo del Fascicolo aziendale ed abbia provveduto alla completa e corretta compilazione del piano di coltivazione delle superfici.

Il sistema accede al registro titoli per recuperare i titoli da attivare in domanda; determina inoltre, dal piano di coltivazione, le superfici ammissibili, verificando che sia stato definito il criterio di mantenimento della superficie agricola. Contestualmente, il sistema raccoglie le informazioni anagrafiche e aziendali

registrate nel fascicolo aziendale e valuta se il produttore possiede i requisiti previsti per la richiesta del premio di base e di altri premi specifici (es. “*giovani agricoltori*”).

Infine, sulla base degli appezzamenti indicati nel Piano di coltivazione, la procedura di pre-compilazione determina se risultano soddisfatti i requisiti previsti dal greening.

1.4 AIUTI ACCOPPIATI - SUPERFICI

Per quanto riguarda gli aiuti accoppiati relativi alle superfici, gli strumenti di pre-compilazione predisposti dall’Organismo Pagatore Agea, sulla base degli appezzamenti indicati nel Piano di coltivazione e del prospetto di compatibilità tra i prodotti e le misure di intervento, effettuano i controlli per le seguenti misure di intervento:

- Frumento Duro, Colture Proteiche e Proteaginose;
- Riso;
- Barbabietola da zucchero;
- Olio d’oliva - SUPERFICI OLIVICOLE in Liguria, Puglia e Calabria:
 - Olio d’oliva - SUPERFICI OLIVICOLE in Liguria, Puglia e Calabria, caratterizzate da una PENDENZA media superiore al 7,5%;
 - SUPERFICI OLIVICOLE che aderiscono ai sistemi di qualità.

1.5 FIRMA ELETTRONICA CON “OTP”

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015 viene introdotta la firma elettronica.

Gli utenti che hanno effettuato la registrazione sul portale Agea, cosiddetti “*utenti qualificati*”, possono effettuare la sottoscrizione della domanda con firma elettronica. Attivando questa modalità il sistema invia un codice OTP, mediante SMS, sul cellulare del produttore. Il codice OTP resta valido per un intervallo di tempo limitato e deve essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della domanda. Al termine della transazione il sistema produce la domanda in formato PDF, integrato con i dati del rilascio (protocollo e data) e con il codice OTP utilizzato per la firma elettronica.

1.6 PASCOLAMENTO DA PARTE DI TERZI

Il DM del 26 febbraio 2015 n. 1420 prevede all’art. 2, paragrafo 5, una deroga rispetto alle superfici utilizzate “*nell’ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma [...] sono ammessi anche i capi appartenenti a codici allevamento non intestati al richiedente*”.

4 MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L'ANNO 2015 DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA

L'art. 72 del reg. (CE) 1306/2013 stabilisce che "Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse".

A tal fine, l'OP Agea garantisce l'accesso, sul sito www.agea.gov.it, a tutte le informazioni di interesse dell'azienda agricola, contenute nel SIGC, ivi comprese le informazioni grafiche contenute nel sistema di identificazione delle parcelle agricole facente parte del SIGC.

L'azienda agricola che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può presentare domanda direttamente sul sito www.agea.gov.it e sottoscrivere da casa la domanda con firma **elettronica** mediante **codice OTP** o con **firma digitale**. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guidano l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo PEC può ricevere comunicazioni direttamente dall'OP AGEA.

4.1 Modalità di presentazione della Domanda Unica 2015

La Domanda di aiuto 2015 deve essere presentata all'OP AGEA dall'interessato.

Il produttore può fare la presentazione:

- in forma telematica:
 - direttamente sul sito www.agea.gov.it, mediante l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica;
 - sul portale www.sian.it, avendo conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola; la domanda può essere sottoscritta in forma cartacea o con firma elettronica
- inviata tramite la propria PEC.

4.2 Posta elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata è la seguente: ***protocollo@pec.agea.gov.it***.

5 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO:

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);
- gli uffici delle Regioni territorialmente competenti (con particolare riguardo allo Sviluppo Rurale).

La costituzione/aggiornamento/chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA deve essere effettuato presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni. Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA o alla Regione.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento n. ACIU.2005.210 del 20/4/2005 e s.m.i., al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda unica 2015.

5.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo pagatore Agea presentano le domande uniche di pagamento 2015 secondo le modalità in appresso indicate.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

6 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

L'Organismo pagatore attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto secondo sulla base della predetta Circolare.

7 PIANO DI COLTIVAZIONE

Particolare rilevanza assume, nell'ambito del fascicolo aziendale elettronico, la compilazione del piano di coltivazione a cura dell'azienda. Il DM 26 febbraio 2015, n. 1420 ha introdotto ulteriori specificazioni riguardo ai criteri di mantenimento delle superfici agricole.

L'Organismo pagatore attua i controlli istruttori con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015.

7. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2015

E' indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*;
2. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. *'Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui si voglia comunicare una variazione/ correzione; in tal caso occorre indicare il numero della domanda che si intende modificare/ correggere.
4. *'Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui si intenda revocare la domanda precedentemente presentata, in tutto o in parte; in tal caso occorre indicare il numero della domanda che si intende revocare.
5. *'Comunicazione ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014'*, nel caso in cui si intenda comunicare eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.
6. *'Comunicazione ai sensi art. 8 del Reg. UE 640/2014'*, nel caso in cui si intenda comunicare l'avvenuta cessione di azienda. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

Attenzione: qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo art. 3 del Reg. UE 809/2014, *“Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. [...] Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze”*.

A tale scopo, l'AGEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi. Conseguentemente, non saranno autorizzate revoche successive alla predetta comunicazione, né potranno essere prese in considerazione eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014.

7.5.1 Domanda iniziale

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, trovano la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso tramite. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

A partire dalla campagna 2015 il cosiddetto utente “qualificato” che si è identificato sul portale Agea, può sottoscrivere la domanda elettronicamente digitando un PIN di validazione ricevuto sul proprio cellulare (firma con OTP).

Gli utenti qualificati possono anche presentare la domanda precompilata direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendola con firma **elettronica** mediante **codice OTP** o con **firma digitale**. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

Gli agricoltori che non presentano direttamente la domanda in via telematica (non hanno conferito mandato ad un CAA, non dispongono di firma digitale, non sono registrati sul portale Agea come utenti qualificati), possono scaricare il modello della domanda unica 2015, corredato di numero identificativo (bar-code), previo inserimento del proprio codice fiscale, direttamente dal sito www.agea.gov.it (sezione *servizi on-line*) seguendo le istruzioni indicate.

Se i dati anagrafici del produttore sono già presenti nel sistema SIAN è possibile scaricare il modulo già completo dei dati anagrafici.

Ciascuna tipologia di modello (caratterizzato da un diverso bar-code) potrà essere scaricato in un numero massimo di tre.

La domanda sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, deve essere inviato, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

7.5.2 **Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014**

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi o aggiungere singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, nel rispetto dei requisiti previsti dal regime di pagamento diretto – art. 72 Reg UE 1306/2014 - e purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

La domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare domanda di modifica in forma telematica presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN; gli utenti qualificati potranno sottoscrivere la domanda con firma elettronica (codice OTP).

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA e che sono utenti qualificati, possono presentare la domanda direttamente sul sito www.agea.gov.it mediante la *firma digitale* o tramite la *firma elettronica* (codice OTP).

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

7.5.3 **Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014**

Gli agricoltori possono presentare una **comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014**, per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto. Tale comunicazione sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

L'Organismo pagatore effettua necessariamente una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette la correzione degli errori palesi.

L'art. 3, par. 4 del Reg. CE 65/2011 prevede che le domande di aiuto, possano essere modificate in qualsiasi momento, anche dopo la presentazione, qualora da parte dell'Organismo pagatore venissero riconosciuti casi di "errori palesi".

I cosiddetti errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, non prevedono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;

- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

La comunicazione di correzione di errori palesi presentata non è automaticamente efficace se non dopo il completamento di una istruttoria amministrativa a cura dell'Organismo pagatore, finalizzata a verificare l'ammissibilità della fattispecie, la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare una comunicazione di correzione di errori palesi della domanda presso il CAA stesso, allegando la documentazione per l'istruttoria in formato immagine.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal SIAN; gli utenti qualificati potranno sottoscrivere la domanda con firma elettronica (codice OTP).

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA e che sono utenti qualificati possono presentare la domanda direttamente sul sito www.agea.gov.it mediante la *firma digitale* o tramite la *firma elettronica* (codice OTP).

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità e dalla documentazione relativa all'errore palese, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

Attenzione:

Qualora la comunicazione di comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

7.5.4 Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una **comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014**, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'AGEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore con la presente comunicazione hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. La comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare una comunicazione di ritiro della domanda presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la

ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal SIAN; gli utenti qualificati potranno sottoscrivere la domanda con firma elettronica (codice OTP).

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA e che sono utenti qualificati possono presentare la domanda direttamente sul sito www.agea.gov.it mediante la *firma digitale* o tramite la *firma elettronica* (codice OTP).

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, si evidenzia che:

- Una comunicazione di ritiro della domanda, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati.

Attenzione:

Qualora la comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

7.5.5 *Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)*

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

L'art. 4, paragrafo 1 del suddetto Regolamento dispone che: *“Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale [...] I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo”.*

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 75, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
a) decesso del titolare	<p>1. copia del certificato di morte del richiedente;</p> <p>2. scrittura notarile indicante linea ereditaria</p> <p>o, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; <p><i>nel caso di coeredi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; <p>3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario</p> <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità. 	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I K
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario	<p>1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale</p> <p>2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I K

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
per società agricole			
c) calamità naturale	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato</p> <p>o, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) <p>eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.</p> <p>Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.</p>	<p>copia della domanda di aiuto di riferimento</p>	<p>FRONTESPIZIO</p> <p>A</p> <p>Z – Sez. I</p> <p>Z1</p> <p>N</p> <p>K</p>
d) Epizozia sul patrimonio zootecnico (ovino)	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento</p>	<p>copia della domanda di aiuto di riferimento</p>	<p>FRONTESPIZIO</p> <p>A</p> <p>Z – Sez. I</p> <p>Z2</p> <p>K</p>
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa</p>	<p>copia della domanda di aiuto di</p>	<p>FRONTESPIZIO</p> <p>A</p>

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
	ai fabbricati adibiti all'allevamento	riferimento	Z – Sez. I Z3 K
f) Furto di animali (ovini)	1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti 2. denuncia dell'evento all'autorità competente	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z2 K

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore Agea ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

7.5.6 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Reg. (UE) 809/2014 all'art. 8, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
g) Cessione di azienda	<p>1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevatario, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali.</p> <p>2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a - documento di identità in corso di validità. <p>In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. II Y W

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP AGEA previste per la campagna 2015 sono:

1. domande iniziali: **15 maggio 2015**.
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **1 giugno 2015**;
3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**
4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2016**. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui Agea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.
Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui Agea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili
5. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il **10 giugno 2016**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui Agea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata come di seguito indicato:

- Direttamente, con l'uso della firma digitale, l'apposizione della firma digitale certifica la data di presentazione della domanda;
- Direttamente, con l'uso della firma elettronica mediante codice **OTP**, l'apposizione della firma elettronica certifica la data di presentazione della domanda;
- Tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;
- Direttamente, con l'invio tramite PEC, la data di invio certifica la data di presentazione della domanda.

8 *Presentazione tardiva - domanda unica iniziale*

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **9 giugno 2015**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali pervenute oltre il **9 giugno 2015** sono **irricevibili**.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si

applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 maggio e fino al 9 giugno 2015, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **9 giugno 2015** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

8.5 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2015, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2015**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

8.6 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

8.7 Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Le Comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) pervenute oltre il termine del **12 giugno 2016** sono irricevibili.

8.8 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Le Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) pervenute oltre il termine del 12 giugno 2016 sono irricevibili.

9 PRIMA ASSEGNAZIONE DI TITOLI E RICOGNIZIONE PREVENTIVA

L'Organismo pagatore attua i controlli secondo le modalità previste dalla Circolare Agea ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 dove sono descritti i requisiti per la prima assegnazione dei titoli. I titoli possono essere attribuiti agli agricoltori per i quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti tre condizioni:

- siano agricoltori in attività ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dell'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dell'art. 1 del DM modificativo ed integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420 e dell'art. 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922.
- dispongano di superfici ammissibili per una dimensione minima di 5000 metri quadrati ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 7, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- presentino domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513

e rientrino in almeno una delle seguenti fattispecie:

A)

- 1) hanno avuto diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda unica presentata per l'anno 2013 (art. 7, lettera a), del DM 18 novembre 2014 n. 6513). Si precisa che rientra in tale casistica anche l'agricoltore che non ha percepito il pagamento a seguito dell'applicazione delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del Reg. (CE) n. 73/2009;

B)

- 1) non hanno percepito pagamenti diretti per il 2013 e
- 2) alla data del 15 maggio 2013 producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima complessiva di cinquemila metri quadri o coltivavano vigneti (art. 7, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513);

C)

- 1) nell'anno 2014 hanno avuto assegnati titoli dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'art. 41 del Reg. (CE) n. 73/2009 (art. 7, lettera c), del DM 18 novembre 2014 n. 6513);

D)

1. non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 o del Reg. (CE) n. 73/2009 e
2. forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data del 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli (art. 7, lettera d), del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

10 REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica 2015 consente di presentare domanda di assegnazione dei titoli. Inoltre, consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

➤ **Regime di pagamento di base, previsto dal Reg. UE 1307/2013:**

- ♦ Richiesta di pagamento dei titoli posseduti
- ♦ Accesso alla riserva nazionale

- ◆ Inverdimento
- ◆ Giovani agricoltori
- ◆ Piccoli agricoltori
- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:**
 - Settore zootecnia bovina da latte
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1)
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7)
 - Settore zootecnia bovina da carne
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
 - Bovini macellati
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 4);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5)
 - Settore zootecnia ovi-caprina:
 - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2)
 - Capi ovis e caprini IGP macellati (art. 22, commi 5 e 6)
 - Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23);
 - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
 - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
 - premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Settore riso (art. 24);
 - Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
 - Settore pomodoro da industria (art. 26);
 - Settore olio di oliva:
 - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
 - superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
 - superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6)
- Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 art. 10 DM 29 luglio 2009:

- AGROAMBIENTE - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - avvicendamento biennale delle colture (art. 10): SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio

L'art. 20, par. 1, comma 2 del reg. UE 809/2014 stabilisce che «Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013».

9.5 Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto - Reg. (UE) 809/2014

Sulla base di quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2 del Reg. UE 809/2014, il DM 18 novembre 2014 ha stabilito, all'articolo 7(1) che la domanda di prima assegnazione di diritti all'aiuto debba essere presentata contestualmente alla domanda di aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base; a norma dell'art. 24, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono presentate entro il 15 maggio 2015.

Possono presentare domanda per la prima assegnazione dei titoli gli aventi diritto individuati a seguito della ricognizione preventiva, eseguita secondo le modalità previste dalla circolare AGEA ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015.

9.6 PAGAMENTO DI BASE (REG. (UE) 1307/2013): ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REG. UE 639/2014

L'articolo 20 del regolamento UE n. 639/2014 stabilisce che, in caso di vendita di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell'ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto, trasferire insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all'acquirente, che beneficerà dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto.

L'articolo 21 del regolamento UE n. 639/2014 stabilisce che, in caso di affitto di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell'ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto, dare in affitto insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al locatore e direttamente affittati al locatario, che beneficerà dei pagamenti che il locatore ha ricevuto per il 2014 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014, il decreto del 20 marzo 2015 n. 1922 dispone che In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cedente.

In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cessionario. In tal caso deve essere accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente.

Secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento UE n. 641/2014, la domanda deve riportare le informazioni seguenti:

- 1) i dettagli del contratto di vendita, compresa la clausola contrattuale pertinente e copia del contratto stesso;
- 2) il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;
- 3) le generalità dell'agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento.

9.7 Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013)

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg UE 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

9.8 Condizioni di ammissibilità

Ciascun titolo basato sulla superficie, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall' art. 32, paragrafi 2 e 4 del Reg. (UE) 1307/2013 e dal DM del 24 novembre 2014, n. 6513, contenente Disposizioni riguardanti l'aiuto di base.

Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del Reg. CE 1307/2013, per ettaro ammissibile si intende:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.
L'articolo 7(4) del DM 18 novembre 2015, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:
 - a) non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
 - c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

oppure

2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:
 - a. non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE;
 - b. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
 - c. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg UE 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Per la coltivazione della canapa (codice intervento xxx) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (associazione delle superfici ai titoli basati sulle superfici) si applicano le disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 17, paragrafo 7 Reg. UE 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del reg. UE 809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg. UE 1307/2013 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (2), in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, **le etichette devono essere trasmesse all'OP AGEA** entro il 30 giugno 2015.

9.8.1 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera a del Reg. UE 1307/2013

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) si intende qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida.

La superficie a bosco ceduo a rotazione rapida, in particolare, è ammissibile ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del reg. UE 1307/2013 se:

1. è coltivata e non naturale;
2. le specie corrispondono a quelle elencate nell'allegato A al DM 9 dicembre 2009;
3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Per le superfici a **prato permanente**, ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per queste superfici il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento. Il produttore, in alternativa, può dichiarare lo sfalcio.

Ai sensi dell'articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, le **superfici agricole mantenute naturalmente** sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015 prot. 180, nei casi in cui le superfici soggiacciono a particolari vincoli ambientali, con una pendenza maggiore al trenta per cento, con vincoli di altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni culturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo.

Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento, entro il termine previsto dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici agricole mantenute naturalmente sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nella seguente tabella:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente può individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, comunicando i relativi estremi catastali all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine di cui dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420.

Superfici a pascolo con pratiche tradizionali

I boschi sono esclusi dalla definizione comunitaria di SAU, **sia ai fini dei pagamenti diretti che dello Sviluppo Rurale.**

L'art. 32, lett. a) del reg. UE 1307/2013 prevede una deroga specifica a questa regola stabilendo che ***“qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole” essa sia “utilizzata prevalentemente per attività agricole”.***

Conseguentemente, sono ritenuti ammissibili le superfici sottobosco inerbite a condizione che siano incluse nelle ***superfici a pascolo sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali*** di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014.

I criteri di mantenimento per tali superfici prevedono che il pascolo sia comunemente applicato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni e un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, dandone comunicazione, con le modalità previste nell'articolo 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420, all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

La Regione o Provincia autonoma competente può stabilire che, oltre alle superfici a prato permanente, siano prese in considerazione, ai fini del calcolo del carico di UBA, definendone le relative modalità, anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la produzione di foraggi, dandone comunicazione, con le modalità previste nell'articolo 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili anche le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento. Il pascolamento, svolto in un comune diverso da quello dove è ubicato l'allevamento, deve essere dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN. In ogni caso viene verificato presso la BDN il rispetto del periodo di pascolamento previsto.

Ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, nell'ambito di **pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale** con provvedimento della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. La Regione o Provincia autonoma competente comunica il provvedimento di riconoscimento di tale pratica di pascolo, con i relativi identificativi catastali delle superfici interessate, con le modalità previste nell'articolo 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420.

Superfici a Pascoli magri

Per le superfici a pascolo magro con tare, di cui all'art. 7, comma 9, punti b) e c) del DM 18 novembre 2014 n. 6513, le attività di mantenimento delle superfici sono soddisfatte quando il pascolo viene comunemente applicato su tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con una densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Il pascolamento deve essere esercitato con i capi di bestiame appartenenti a codici di allevamento intestati esclusivamente al richiedente.

Il pascolamento se svolto in un comune diverso da quello dove ha sede l'allevamento, deve essere dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN. In ogni caso viene verificato presso la BDN il rispetto del periodo di pascolamento previsto.

9.8.2 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera b del Reg. UE 1307/2013

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. b) si intende *qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003:*

- ❖ Imboschita a norma:
 - dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
 - dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

- ❖ per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma:
 - degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
 - dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell' art. 32, paragrafo 4 del Reg. UE 1307/2014 sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

9.9 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve barrare la casella nel Quadro B, sez. I/a

del modello di domanda unica, denominato “Regime di pagamento di base – accesso alla Riserva nazionale”.

L'apposizione di una biffatura del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Con successive disposizioni l'Organismo pagatore provvede a disciplinare le modalità tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie che sono contenute nel decreto MiPAAF del 26 febbraio 2015 n. 1420 e nel DM 20 marzo 2015, n. 1922. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti. L'articolo 3(5) del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2015, nei seguenti casi:

- ✓ A - Giovane agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera b) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28(4) del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513)
- ✓ D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. c) del DM 18 novembre 2014, n. 6513).
- ✓ E - situazioni di difficoltà (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera c), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 31 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 3, lett. d) del DM 18 novembre 2014, n. 6513)
- ✓ F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 4 del DM 18 novembre 2014, n. 6513)

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la C e la F, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

9.10 Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione

Il Capo 1, Titolo IV, art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato a specifici settori e produzioni.

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. L'aiuto inoltre deve incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

L'art. 53 dello stesso regolamento stabilisce che per finanziare il sostegno accoppiato gli stati membri possono utilizzare fino all'8% del massimale nazionale; in talune condizioni, valutate dalla Commissione, possono arrivare anche al 13%.

Il 1° agosto 2014 è stato pubblicato lo schema di Decreto Ministeriale “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”, che esplicita le scelte nazionali previste dai regolamenti.

Il Decreto Ministeriale n. 6513 il 18/11/2014 reca le Disposizioni nazionali di applicazione del Reg (UE) 1307/2013.

Relativamente al sostegno accoppiato, il DM al titola IV ha stabilito quanto segue:

- Il sostegno è concesso ai seguenti settori:
 - a) latte;
 - b) carne bovina;
 - c) ovi-caprino;
 - d) frumento duro;
 - e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
 - f) riso;
 - g) barbabietola da zucchero;
 - h) pomodoro destinato alla trasformazione;
 - i) olio d’oliva.
- La percentuale di massimale nazionale annuo destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, **all’11%**.
- Per beneficiare degli aiuti per il sostegno accoppiato l’articolo 19 del DM 6513 stabilisce che è necessario presentare la domanda “UNICA”.
- Inoltre la domanda deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto per i settori latte, carne bovina e ovi-caprino, e ad almeno cinquemila metri quadrati (0,5 ha) per il sostegno accoppiato previsto per i settori Frumento duro, colture proteiche e proteaginose, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro destinato alla trasformazione e olio d’oliva.
- Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato per il latte, la carne bovina e gli ovi-caprini è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.

9.10.1 Misure premi per il Settore latte (art. 20)

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti iscritti, nell’anno di riferimento delle domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritte ai controlli funzionali latte, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. I).

1. Per la campagna corrente, nello specifico il premio può essere richiesto per le VACCHE DA LATTE che partoriscono nell’anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero :
 - a. di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
 - b. che i capi appartengono ad allevamenti iscritti, nell’anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti ai controlli funzionali latte,
 - c. che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000
2. Può inoltre essere richiesto un premio aggiuntivo per le VACCHE DA LATTE in possesso dei requisiti soprariportati e che :

- a. risultino associate per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999
- 3. Può altresì essere richiesto per la campagna corrente il premio per le BUFALÉ di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:
 - a. di essere detentore delle bufale, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
 - b. a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica.

9.10.2 Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21)

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine, iscritte nell'anno di riferimento delle domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II).

Per la campagna corrente, nello specifico il premio può essere richiesto per le Vacche Nutrici che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero :

- c. di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
- d. che i capi appartengono ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti ai controlli funzionali latte;
- e. che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

Può altresì essere richiesto per la campagna corrente un premio aggiuntivo relativamente ai capi in possesso dei requisiti soprariportati appartenenti alle razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica (art. 21, comma 3 del DM 6513 del 18/11/2014) e facenti parte di allevamenti che aderiscano a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

Ulteriore possibilità di accedere al pagamento del settore della carne bovina è riconosciuta ai detentori di capi bovini macellati, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate. In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 6 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi.

Possono altresì essere richiesti per la campagna corrente dei premi aggiuntivi per tutti i capi macellati dotati dei requisiti soprariportati (comma 5 dell'art. 21) ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo di almeno dodici mesi prima della macellazione;
- b) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, e aderenti a Sistemi di Qualità Nazionale o Regionale;

- c) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, allevati in conformità ad un Disciplinare di Etichettatura facoltativa approvato dal Mipaaf;
- d) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012.

9.10.3 Misure premi per il Settore ovi-caprino (art. 22)

Possono accedere al pagamento delle misure previste per il Settore degli allevatori di ovi-caprini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Nello specifico il premio può essere richiesto per le agnelle da rimonta identificate e registrate ai sensi del REG (CE)21/2004 appartenenti a greggi che :

- Aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alle scrapie;
- Escludono la riproduzione di arieti omozigoti sensibili alle scrapie;

Ulteriore possibilità di accedere al pagamento del settore della carne ovi-caprina è riconosciuta a i detentori di capi ovi-caprini macellati, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II) e che, Capi Ovini e Caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del reg. UE 115/2012 (art. 22, commi 5 e 6 del DM 6513 del 18/11/2014).

9.10.4 Misura premi per i Settori Frumento duro, Colture Proteiche e Proteaginose (art 23)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di queste specifiche misure nella domanda unica di pagamento indicando le apposite superfici all'interno del Quadro D, sez. I, righe da D1 a D5.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.ague.gov.it.

Il premio per la coltivazione della **soia** è ammesso nelle seguenti Regioni:

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., ed Emilia Romagna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, entro i seguenti limiti di superficie dei seminativi aziendali:

- a) L'intera superficie per i primi cinque ettari;
- b) per la superficie eccedente i cinque ettari, il 10% della superficie.

Nello specifico il premio alla coltivazione di **frumento duro** è ammesso nelle seguenti Regioni:

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Il premio alla coltivazione di **girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose** è ammesso nelle seguenti Regioni: Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di girasole, colza e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

Il premio alla coltivazione **di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose** è ammesso nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

9.10.5 Misura premi per il Settore riso (art 24)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, riga D6.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

9.10.6 Misura premi per il Settore barbabietola da zucchero (art 25)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, riga D7.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera che dovranno essere allegati alla domanda unica.

9.10.7 Misura premi per il Settore POMODORO DA TRASFORMAZIONE (art 26)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, riga D8.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed

impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.

I contratti di fornitura sono allegati alla domanda "UNICA" nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, entro il 30 aprile dell'anno di domanda, presso l'organismo di coordinamento, e il produttore associato allega alla domanda "UNICA" l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.

9.10.8 **Misura premi per il Settore Olio di oliva (art 27)**

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misure nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, righe da D10 a D14.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it.

Il premio è assegnato alle superfici olivicole nelle seguenti Regioni: Liguria, Puglia e Calabria.

Il premio è concesso per ettaro di superficie olivicola coltivata secondo le normali pratiche colturali (riga D 10).

E' previsto un premio aggiuntivo per le superfici con pendenza superiore al 7,5 per cento situate la Puglia e la Calabria (riga D 11) .

E' infine previsto un ulteriore premio, per le superfici olivicole oggetto di specifici sistemi **di qualità**. Tale premio si applica all'intero territorio nazionale.

8. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare la "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it, contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del reg (CE) 1122/09 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità)

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 – Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

6 RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO

Di seguito la tabella dei regimi di aiuto previsti in relazione alla tipologia di occupazione del suolo:

Aiuto richiedibile		Base normativa		Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili		
026	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	100	articolo 32, lett. a) 1307/2013	003	SEMINATIVO	101	seminativo TRANNE EFA TEMPORANEI	tutti i seminativi tranne quelli codificati come 114 e 102		
						114	EFA temporanei (ammissibile titoli)	messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili		
						102	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)		
						004	coltura permanente	103	coltura permanente tranne cedui	tutte le colture permanenti tranne i boschi cedui
								130	cedui - TUTTI	boschi cedui definiti dal DM 18/11/2014 e DM modificativo
								120	cedui - di cui EFA	cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM 26 febbraio 2015
				121	cedui - di cui non EFA			cedui non ammissibili a EFA di cui DM 18/11/2014 e DM 26 febbraio 2015		
				104	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti alla coltura permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti alle colture permanenti (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)				

Aiuto richiedibile		Base normativa		Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili	
				005	prato permanente	105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107	
						106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)	
						146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo	
						149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi	

Aiuto richiedibile		Base normativa		Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
						150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
						107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
		200	articolo 32, lett. b) 1307/2013	006	PSR	108	psr attivi, tranne rimboschimento	tutti i PSR che insistono su superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili
						109	psr attivi: rimboschimento	Superfici rimboschite con PSR attivo, che insistono su superfici individuate come 210-superfici forestali
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE		007				110	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 <i>[complementare al 146]</i>	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver

Aiuto richiedibile	Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
					effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
			147	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[<i>complementare al 107</i>]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
			151	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)[<i>complementare al 149</i>]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
			152	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[<i>complementare al 150</i>]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
			111	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del reg. UE n. 640/2014)-non	elementi caratteristici del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM 26/02/2015, n. 1420)

Aiuto richiedibile	Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo	Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili		
			validi come superfici ammissibili	che eccedono il 5%		
			112	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili diversi da 111 e non utilizzati come EP adiacenti alla coltura principale		
037			SUPERFICIE A CANAPA			
008	Aiuto per l'inverdimento	201	Condizioni di esenzione volontaria	115	coltivazioni biologiche tutte le superfici agricole sottoposte a pratiche biologiche	
		202	Are e di interesse ecologico - EFA	Condizioni di esenzione	116	erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati erbe non permanenti, codificate con 112
					117	terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei) superfici messe a riposo di cui a 114
					118	colture di leguminose Tutte le colture con la Famiglia Leguminosae + erbai e prati di leguminose (avvicendati e non)
					119	colture sommerse riso
					105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
					106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014) elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)

Aiuto richiedibile	Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo	Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
			<p>146 superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420</p>	<p>superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo</p>
			<p>149 superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)</p>	<p>i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi</p>
			<p>150 Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)</p>	<p>i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)</p>

Aiuto richiedibile	Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo	Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili	
				<p>107 superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)</p>	<p>i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)</p>
			Applicazione	<p>102 elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)</p>	<p>elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)</p>
				120	<p>cedui - EFA</p> <p>cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM modificativo</p>
				111	<p>elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del rer. UE n. 640/2014)-non validi come superfici ammissibili</p> <p>elementi del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)</p>
				113	<p>Altre superfici EFA: Rimboschimento (PSR NON più attivi) E MARGINI DEI CAMPI</p> <p>superfici di cui ai codici intervento 111 e 112</p>
				114	<p>EFA temporanei (ammissibile titoli)</p> <p>messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili</p>
				109	<p>Rimboschimento (PSR attivi) - ammissibile ai titoli- art. 32(2), lett. b) punto ii) reg. UE 1307/2013</p> <p>Superfici rimboschite con PSR attivo</p>

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
		203	PRATI PERMANENTI SENSIBILI - SITUATI ALL'INTERNO DELLE ZONE NATURA 2000: ZPS , SIC O ZSC o INDIVIDUATI DALLE REGIONI/PATERRITORIALMENTE COMPETENTI;	105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107	
			134-SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI AL DI FUORI DELLE ZONE SENSIBILI	106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)	
				146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo	
				149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni	

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
							(deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
					150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
					107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
		204	DIV ERS IFIC AZI ON E	Condizioni di esenzione	119	colture sommerse	riso
					105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
					106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)

Aiuto richiedibile	Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo	Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
			<p>146 superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420</p> <p>149 superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)</p> <p>150 Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)</p>	<p>superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo</p> <p>i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi</p> <p>i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)</p>

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
				107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
			Condizioni di esenzione e applicazione	116	erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati	erbe non permanenti, codificate con 112
				117	terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 101
009	ART. 52 DEL REG. (UE) 1307/2013, APPLICATO DAL DM 6513 DEL 18/11/2014		art. 23(1) DM 18/11/2014, n. 6513	122	SOIA	
				123	COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE	
				124	FRUMENTO DURO	
				125	LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI	
				126	RISO	
				127	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	
				128	POMODORO DA	

Aiuto richiedibile	Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo	Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
		6513		TRASFORMAZIONE
		art. 27(1) DM 18/11/2014, n. 6513	129	OLIVETI

6.5 Informazioni presenti nella domanda unica

La domanda unica 2015 contiene in sintesi le seguenti informazioni relative a:

DOMANDA UNICA 2015				
Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del CAA	Quadro compilato da:
FRONTESPIZIO		Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente	Indicare la finalità di presentazione	tutte le domande
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E COORDINATE PER IL PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione.	Precompilato.	tutte le domande
QUADRO A1	AGRICOLTORE IN ATTIVITA'	Riporta le dichiarazioni e gli allegati per i produttori che devono dimostrare l'attività agricola	Acquisire le informazioni previste	Produttori che devono dimostrare l'attività agricola
QUADRO A2	IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI DEL TRASFERIMENTO CON CLAUSOLE DEI CONTRATTI PRIVATI DI VENDITA E DI AFFITTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REG. UE N. 639/2014 (articolo 9 del DM 18 novembre 2014)	Riporta le dichiarazioni e gli allegati per i produttori che hanno effettuato trasferimenti con clausole dei contratti privati di vendita e affitto	Acquisire le informazioni previste	Produttori che devono richiedere l'assegnazione di titoli a seguito di trasferimento con clausole contrattuali di vendita e affitto
QUADRO B	RICHIESTA REGIME DI BASE	Riporta la richiesta di assegnazione e attivazione diritti e le superfici ammissibili	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base
QUADRO B1	TRASFERIMENTO CON CLAUSOLE DEI CONTRATTI PRIVATI DI VENDITA E DI AFFITTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REG. UE N. 639/2014 (articolo 9 del DM 18 novembre 2014)	Riporta l'individuazione delle superfici oggetto di clausole private di vendita/affitto e gli importi trasferiti	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base

<u>QUADRO B2</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE	Riporta le informazioni specifiche per il regime di pagamento di base	Acquisire le informazioni previste	domande con richiesta di pagamento di base e prati permanenti
<u>QUADRO B3</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra		Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili	domande con indicazione di coltivazione di CANAPA da fibra
<u>QUADRO B4</u>	PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (art. 50 del reg. (UE) N. 1307/2013, applicato dal Capo II del DM 18 novembre 2014, n. 6513)		Acquisire le informazioni previste	domande con richiesta di pagamento per il regime dei giovani agricoltori
<u>QUADRO C1</u>	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE	Riporta le informazioni per la diversificazione delle colture	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base
<u>QUADRO C2</u>	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - PRATI PERMANENTI	Riporta le informazioni per i prati permanenti	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base
<u>QUADRO C3</u>	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - EFA	Riporta le informazioni per le EFA	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base
<u>QUADRO D</u>	DATI DI RIEPILOGO AZIENDE CHE RICHIEDONO IL SOSTEGNO ACCOPPIATO	Riporta i dati di riepilogo degli aiuti richiesti	Precompilato.	domande con richieste per il sostegno accoppiato
<u>QUADRO D1</u>	RICHIESTE PREMI SU ALLEVAMENTI	aiuti richiesti	Indicare i premi richiesti sugli allevamenti	domande con richieste per il sostegno accoppiato - bovini, ovini, latte
<u>QUADRO D2</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI- superfici	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili	domande con richiesta del sostegno accoppiato su superfici
<u>QUADRO D3</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI- bovini-ovini	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti	domande con richiesta del sostegno accoppiato
<u>QUADRO D4</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI - latte	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti	domande con richiesta del sostegno accoppiato
<u>QUADRO S</u> -	APPEZZAMENTI RICHIESTI AL SOSTEGNO ACCOPPIATO E AL GREENING	Riporta l'indicazione degli appezzamenti del piano di coltivaione, con indicazione dei riferimenti catastali e dell'uso del suolo, e gli interventi richiesti	associare gli appezzamenti gli interventi richiesti	domande che richiedono il sostegno accoppiato su superfici e il greening
<u>QUADRO K</u>	DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, compresa la condizionalità	Barrare le dichiarazioni previste	tutte le domande
<u>QUADRO X</u>	CESSIONE DEI CREDITI	Quadro da compilare nel caso in cui il richiedente trasferisca pro soluto a ISMEA i crediti relativi agli aiuti richiesti nella domanda unica	Barrare la dichiarazione prevista	tutte le domande

QUADRO J	AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	Quadro da presentare obbligatoriamente per il richiedente nella cui azienda siano presenti superfici	Barrare la dichiarazione prevista	tutte le domande
QUADRO M	ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE	Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA, da inserire nel fascicolo cartaceo	Esaminare l'elenco per verificare l'adempimento di tutte le operazioni.	tutte le domande

6.5.1 Dichiarazioni relative all'uso del suolo

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni culturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

7 GREENING

Il Capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, articoli 43 e seguenti, definisce le condizioni per il "Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente" ed introduce, per le aziende destinatarie del pagamento di base, l'obbligo di applicare sui propri terreni le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente – inverdimento (Greening).

Diversificazione colturale - art. 44 Reg. (UE) 1307/2013

attribuzione del vincolo alle aziende: definizione della popolazione di aziende che ha seminativi per più di 10 ha e non sono interamente investiti a colture sommerse: su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse, la coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

attribuzione delle condizioni di deroga

il vincolo della diversificazione non si applica alle aziende:

- i cui *seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi*, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
- la cui *superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi*, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
- i cui *seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente*;

definizione delle condizioni di conformità all'impegno

La definizione di tale periodo è a carico di AGEA coordinamento. Per la campagna 2015 il periodo di riferimento è disposto dalla circolare Agea prot. n. ACIU 2014 702 del 31 ottobre 2014.

Prato permanente - art. 45 Reg. (UE) 1307/2013

Vincoli specifici - prati permanenti di alto valore ambientale.

La delimitazione minima delle zone sensibili è coincidente con le aree protette ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Le Regioni e Province Autonome possono individuare ulteriori superfici sensibili e devono comunicarle tempestivamente ad AGEA coordinamento (art. 3, del DM 26 febbraio 2015, n. 162) in modo che vengano inserite nel SIPA/LPIS e l'informazione sia trasmessa, per il tramite degli Organismi pagatori, agli agricoltori. Su questi prati sensibili è vietato ogni intervento di aratura o la conversione ad altri usi;

Ammissibilità dei prati permanenti

prati permanenti con tare (cespugli, alberi, roccia affiorante): Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dell'art. 7 del DM 24 novembre 2014, n. 6513, si considera ammissibile all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:

- a) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento;
- b) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
- c) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
- d) il cinquanta per cento della superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto;

- e) nei casi diversi di cui alla lettera d) del presente comma, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento con tara superiore al cinquanta per cento.

Registro nazionale dei prati permanenti e sistema di monitoraggio e autorizzazione

Il DM del 20 marzo 2015 n. 1922 all'art. 3, prevede la costituzione sul SIAN di un Registro dei pascoli permanenti, al fine di monitorare il mantenimento del rapporto tra superficie a prato permanente e superficie agricola totale. Il vincolo del mantenimento del rapporto, calcolato a successivamente alla dichiarazione 2015, è fissato a livello nazionale (DM del 20 marzo 2015 n. 1922).

Il registro viene implementato a partire dai dati refresh e delle banche dati grafiche e alfanumeriche presenti nel SIAN.

Sulla base del registro dei prati permanenti, ad ogni azienda è associato un vincolo legato alla superficie di prato permanente che detiene. Tale vincolo si esercita solo in caso di diminuzione oltre il 5% del rapporto di cui sopra (art. 45 (3) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e art. 44 regolamento (UE) n. 639/2014). Il vincolo segue il territorio e le cessioni interaziendali.

Aree di interesse ecologico (EFA) - art. 46 Reg. (UE) 1307/2013

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) 1307/2013, "Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5% dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 [...] sia costituita da aree di interesse ecologico".

Il vincolo ha inizio a partire dal 1° gennaio 2015. Le tipologie di superfici considerate EFA sono quelle previste all'art. 46 (2) del regolamento (UE) n. 1307/2013, tranne le colture intercalari e la copertura vegetale di cui alla lettera i):

- a. terreni lasciati a riposo;
- b. terrazze;
- c. elementi caratteristici del paesaggio, compresi quelli non inclusi nella superficie ammissibile purché siano adiacenti ai seminativi;
- d. fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti purché siano distinte dalla superficie agricola adiacente;
- e. ettari agroforestali;
- f. fasce di ettari ammissibili lungo le foreste;
- g. superfici con bosco ceduo a rotazione rapida;
- h. superfici imboschite (art. 32 (2) b ii del regolamento (UE) 1307/2013);
- j. superfici con colture azotofissatrici.

le modalità attuative per la misurazione delle aree di interesse ecologico (EFA) sono stabilite da AGEA coordinamento: l'Italia ha scelto di adottare sia i fattori di conversione che quelli di ponderazione previsti dall'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fissati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 639/2014;

comunicazione delle informazioni dettagliate sulle EFA, in relazione anche alle sovrapposizioni con il nuovo sistema di condizionalità (BCAA 7 e CGO 2 e 3): il MiPAAF ha trasmesso il 1° ottobre alla Commissione una descrizione dettagliata di ogni singola EFA scelta, che tiene conto delle opzioni

previste dagli art. 45 e 46 del regolamento (UE) n. 639/2014 e della sovrapposizione con il nuovo sistema di condizionalità. Dato che il DM 2015 di condizionalità non è stato ancora pubblicato, la comunicazione del MiPAAF è stata fatta sulla scorta dell'attuale impostazione della condizionalità.

Ad ogni tipologia di EFA si applicano fattori di conversione e ponderazione, così come elencati dall'Allegato II del DM del 20 marzo 2014 n. 1922.

8 CONDIZIONALITÀ

Il regolamento UE 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'art. 97, Reg. UE 1306/2013 dispone che gli agricoltori che hanno ottenuto pagamenti per l'estirpazione, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti negli anni 2012, 2013, 2014 o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde nel 2014, sono tenuti alla presentazione di una domanda unica di pagamento, anche qualora non venisse richiesto alcuno tra i regimi di sostegno previsti dal Reg. CE 1307/2013.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal DM 23/01/2015 n. 180. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 95 del Reg. (UE) 1306/2013, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIGC e dal piano di coltivazione sottoscritto ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Ai sensi dell'art. 94 del Reg. UE 1306/2013 *“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali”*. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 dello stesso regolamento si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento e alle istruzioni operative di campagna dell'Organismo Pagatore AGEA .

Le aziende ricadenti nel regime dei “piccoli produttori” restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

.....

8.5 Scheda di Condizionalità

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute.

Il documento che raccoglie tali informazioni è la “scheda di condizionalità”, disponibile nel SIAN per ciascun anno civile. Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenzia, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell’azienda e informazioni generali, relative all’anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. CE di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti per la misura 214;
- impegni attivi a carico dell’azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN che dovessero interessare la consistenza territoriale dell’azienda;
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni (2010 – 2014);
- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni).

I produttori che presentano direttamente la domanda possono stampare la scheda dal portale SIAN (www.sian.it), dopo aver presentato la domanda.

Per i produttori che hanno conferito mandato ad un CAA il soggetto accreditato alla trasmissione telematica dei dati della domanda dovrà consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN. Il richiedente dovrà sottoscrivere la scheda.

Qualora l’interessato non sottoscriva la propria scheda di condizionalità secondo le modalità di cui sopra, l’obbligo di informazione da parte dell’OP AGEA si ha comunque per assolto.

La scheda di condizionalità presente sul SIAN sarà inviata da AGEA all’indirizzo PEC dell’agricoltore richiedente per la sua sottoscrizione ed il successivo invio all’OP Agea tramite PEC.

9 Requisiti per il pagamento

In applicazione dell’articolo 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l’ammontare è inferiore a euro 250, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell’art. 63 del Reg. UE 1306/2013.

9.5 Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 159/2011, qualora l’importo dell’aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea informativa antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L’interessato deve compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, il cui fac-simile è allegato alle presenti istruzioni operative, sottoscriverlo e consegnarlo all’Organismo Pagatore Agea. Qualora l’agricoltore abbia conferito mandato ad un CAA, la predetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere consegnata al CAA stesso e conservata nel fascicolo della domanda. Il CAA deve inserire nel SIAN la dichiarazione sostitutiva in formato immagine.

Qualora l’agricoltore non abbia conferito mandato ad un CAA, deve far pervenire la dichiarazione sostitutiva all’Organismo Pagatore AGEA.

La dichiarazione sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, deve essere inviata, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

9.6 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali. Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

9.7 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura “sensibile” e “giudiziaria” ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>

Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
Diritti dell’interessato	<p>L’articolo 7 del Codice riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l’indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3. ottenerne: <ol style="list-style-type: none"> a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi: <ol style="list-style-type: none"> a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. <p>L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l’integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy.</p>

	<p>Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@agea.gov.it</p>
--	--

9.8 Pubblicazione dei pagamenti

L'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

10 RINVIO

La disciplina delle seguenti fattispecie:

- accesso alla Riserva Nazionale;
- criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento;

è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore AGEA emanerà.

11. DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) N. 73/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della Comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.

Il Regolamento (CE) N. 1120/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;

«pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I;

«superficie foraggera»: la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:

- i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,
- le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,
- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;

«vivai»: i vivai ai sensi dell'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione;

«bosco ceduo a rotazione rapida»: le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;

«misure di sostegno specifico»: le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il Reg. (CE) n. 1122/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«parcella agricola»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;

«pascolo permanente»: il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 ;

«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;

«banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell'articolo 3, lettera d), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;

«domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;

«regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento;

«domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nell'ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell'ambito del sostegno specifico;

«sostegno specifico»: il sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«uso»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;

«bovini oggetto di domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell'ambito del sostegno specifico;

«periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento(CE) n. 1121/2009 :

- a) articoli 53 e 57, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
- b) articolo 61, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
- c) articolo 80, in riferimento al premio all'abbattimento;
- d) articolo 35, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;

«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

«superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;

«animale accertato»: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;

«periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;

«sistema di informazione geografica» (qui di seguito «SIG»):le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

«condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«campi di condizionalità»: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;

«atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;

«norme»: le norme definite dagli Stati membri in conformità all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

«criterio»: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;

«infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;

«organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 48 del Reg. (CE) n. 1122/09, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 fissa la seguente definizione:

r) **“identificativo unico”**: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI SONO:

- **particella catastale**: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **appezzamento**: superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.
- **CUAA**: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **UTE**: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il

codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 73/2009.
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- **UBA:** Unità Bovine Adulte

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'OP

(Dott. Maurizio Salvi)

12. Modello di Domanda unica di pagamento 2015

INDICE

1	PREMESSA	2
2	NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2015 – APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PAC.....	2
3	EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA.....	3
1.2	PRE-COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA PIANO COLTURALE.....	3
1.3	AIUTO DI BASE	3
1.4	AIUTI ACCOPPIATI - SUPERFICI	4
1.5	FIRMA ELETTRONICA CON "OTP"	4
1.6	PASCOLAMENTO DA PARTE DI TERZI.....	4
4	MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L'ANNO 2015 DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA	5
4.1	Modalità di presentazione della Domanda Unica 2015	5
4.2	Posta elettronica Certificata (PEC).....	5
5	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO:.....	7
5.1	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto.....	7
6	AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ.....	8
7	PIANO DI COLTIVAZIONE	8
7.	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2015	8
7.5.1	Domanda iniziale.....	9
7.5.2	Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014	10
7.5.3	Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014.....	10

7.5.4	Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014	11
7.5.5	Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)	12
7.5.6	Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende).....	15
8.	TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	17
8	Presentazione tardiva - domanda unica iniziale.....	17
8.5	Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 .	18
8.6	Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014.....	18
8.7	Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)	18
8.8	Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende).....	18
9	PRIMA ASSEGNAZIONE DI TITOLI E RICOGNIZIONE PREVENTIVA	18
10	REGIMI DI SOSTEGNO.....	19
9.5	Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto - Reg. (UE) 809/2014	21
9.6	PAGAMENTO DI BASE (REG. (UE) 1307/2013): ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REG. UE 639/2014.....	21
9.7	Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013).....	22
9.8	Condizioni di ammissibilità	22
9.8.1	Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera a del Reg. UE 1307/2013	24
9.8.2	Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera b del Reg. UE 1307/2013	26
9.9	Richiesta di accesso alla riserva nazionale.....	26
9.10	Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione	27
9.10.1	Misure premi per il Settore latte (art. 20).....	28
9.10.2	Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21)	29
9.10.3	Misure premi per il Settore ovi-caprino (art. 22).....	30
9.10.4	Misura premi per i Settori Frumento duro, Colture Proteiche e Proteaginose (art 23) ...	30

9.10.5	Misura premi per il Settore riso (art 24)	31
9.10.6	Misura premi per il Settore barbabietola da zucchero (art 25)	31
9.10.7	Misura premi per il Settore POMODORO DA TRASFORMAZIONE (art 26)	31
9.10.8	Misura premi per il Settore Olio di oliva (art 27)	32
8.	COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)	32
6	RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO	33
6.5	Informazioni presenti nella domanda unica	44
6.5.1	Dichiarazioni relative all'uso del suolo	46
7	GREENING.....	46
8	CONDIZIONALITÀ.....	49
8.5	Scheda di Condizionalità.....	49
9	Requisiti per il pagamento	50
9.5	Certificato antimafia	50
9.6	MODALITA' DI PAGAMENTO.....	51
9.7	Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003).....	51
9.8	Pubblicazione dei pagamenti.....	55
10	RINVIO	55
11.	DEFINIZIONI	55
12.	Modello di Domanda unica di pagamento 2015	61